

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA

Provincia di Milano

Area Tecnica - Lavori Pubblici

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA RETE IN FIBRA OTTICA

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Iraga Dario

Febbraio 2014

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per obiettivo la realizzazione di una rete in fibra ottica per la dorsale di collegamento delle sedi comunali e le postazioni dell'impianto di videosorveglianza.

I suddetti interventi andranno svolti secondo le prescrizioni e condizioni stabilite dal presente capitolato e dalla "Relazione Tecnica cavidotto per fibra ottica", specialistica, redatta da Nemo srl.

Gli interventi dovranno essere eseguiti tenendo conto delle tecniche più idonee e garantendo nel contempo il funzionamento dei servizi essenziali e senza ostacolare l'operatività delle strutture.

ART. 2 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

Il presente appalto viene aggiudicato in base al D.lgs. n. 163/2006, in particolare l'aggiudicazione del presente appalto verrà effettuata a corpo, mediante procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 122, con il criterio del prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lett. b), mediante offerta a prezzi unitari.

ART. 3 – TEMPI DI ESECUZIONE

Per la realizzazione delle opere che formano oggetto dell'Appalto, il tempo massimo d'esecuzione dei lavori è pari a 40 (quaranta) giorni naturali consecutivi.

L'Appaltatore dovrà tenere conto del programma generale dei lavori dell'appaltante, e dovrà allegare alla documentazione contrattuale un proprio programma dei lavori, in cui risultano gli elementi organizzativi ed i tempi di esecuzione.

I lavori s'intendono ultimati quando, da apposito verbale, risultano soddisfatti tutti gli adempimenti contrattuali relativi all'opera, compreso lo smantellamento del cantiere e la relativa pulizia.

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento è definito come segue.

<i>Importi in Euro</i>		<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b) ⁽¹⁾</i>	<i>Colonna a + b)</i>
		Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza stimati 3%	TOTALE
1	a corpo	58.200,00	1.800,00	60.000,00

ART. 5 – DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI - SOTTOSERVIZI E ALLACCIAMENTI

I lavori oggetto del presente appalto riguardano la fornitura dei materiali, dei mezzi, delle attrezzature e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di quanto all'art. 1

La raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei prodotti residui delle lavorazioni effettuate sono a carico dell'impresa.

L'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione dei lavori, deve attivare quanto necessario per la sistemazione, e quanto necessario a che siano deviate e/o modificate tutte le canalizzazioni di qualsiasi tipo, nonché le linee elettriche e telefoniche con le relative palificazioni e manufatti, che vengano a trovarsi nell'area di sedime.

L'Appaltatore dovrà coadiuvare l'Amministrazione appaltante nella stipula delle opportune convenzioni con i proprietari di quelle canalizzazioni e di quei cavi che, ai fini dell'utenza dei servizi pubblici, devono essere sistemati e/o rimossi in modo tale da non interferire con le opere da realizzare. Qualora per sopravvenute circostanze si renda necessario sospendere i lavori per definire le predette convenzioni, l'Appaltatore non può pretendere alcun maggior compenso.

L'Appaltatore deve comunque garantire, durante l'esecuzione dei lavori e dopo l'ultimazione degli stessi, il regolare deflusso delle acque superficiali e/o reflui esistenti allo stato di fatto.

L'Appaltatore inoltre prende atto che le opere oggetto dell'appalto sono strettamente collegate con opere esistenti, che andranno salvaguardate senza che questo costituisca motivo di richiesta di maggiori oneri, richieste di proroghe e quant'altro, in ogni caso con l'obbligo per l'Appaltatore di dare l'opera finita e funzionale a regola d'arte.

ART. 6 - INDIVIDUAZIONE

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli, debbono ritenersi come atte ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di interventi compresi nell'appalto.

ART. 7 - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

I prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'IVA, in quanto l'ammontare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata.

ART. 8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli interventi la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate negli articoli del Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Con la formulazione dell'offerta, **l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere i requisiti, i mezzi e le autorizzazioni necessari per procedere alla esecuzione dei lavori, secondo i migliori precetti dell'arte, con i più aggiornati sistemi di realizzazione e nel rispetto delle Leggi e Regolamenti vigenti.**

A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a presentare una dichiarazione dalla quale risulti la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dell'offerta presentata.

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- la Relazione Tecnica caviodotto per fibra ottica;
- il Piano Operativo della Sicurezza dell'Appaltatore.

ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI E DELLE NORME DI APPALTO

La disciplina normativa di riferimento è quella degli appalti pubblici di lavori.

L'Appaltatore è tenuto contrattualmente ad osservare e a far osservare, nell'esecuzione del lavoro, da parte dei propri dipendenti le norme stabilite:

- a) dalle leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di lavori;
- b) dalle leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori, la prevenzione infortuni, la sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;
- d) dalle leggi e dai patti sindacali;
- e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del patrimonio pubblico;
- f) dai regolamenti comunali vigenti;
- g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa;
- h) dalla normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI ecc., in quanto applicabili;
- i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di appalto;
- k) Di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle Autorità governative, provinciali, comunali e dalle Amministrazioni competenti, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi gli interventi, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello svolgimento dei lavori, l'Appaltatore non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Ente Appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato.
- l) Dell'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati negli interventi costituenti oggetto del presente Appalto, le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi medesimi, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

ART. 10 - SUBAPPALTI, COTTIMI, NOLI, E CONTRATTI SIMILARI

In ordine a subappalti, cottimi, noli, e contratti simili, si applica integralmente il disposto dell'Art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori, o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla L. 28/6/1995 n. 246.

L'Amministrazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti. La responsabilità della mancata trasmissione delle fatture quietanzate nei termini sopraccitati permane esclusivamente in capo all'Appaltatore.

ART. 11 - GARANZIE

Ai sensi dell'Art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'Appaltatore, in sede di presentazione dell'offerta, deve costituire cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori a base d'appalto. La cauzione provvisoria dev'essere redatta sulla base della Scheda tecnica 1.1 "Garanzia fideiussoria per la cauzione provvisoria" e dello Schema tipo 1.1, predisposti dal D.M. 12/03/2004 n. 123.

Ai sensi dell'Art. 129 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, pari al 10% dei lavori affidati, fatto salvo quanto disposto dall'Art. 8, comma 11, dello stesso. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia dev'essere prestata e poi svincolata secondo le modalità di legge. La cauzione dev'essere predisposta sulla base dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", e allegata Scheda tecnica tipo 1.2, di cui al D.M. 12/03/2004 n. 123.

Nel caso di consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'Art. 22, in deroga all'Art. 2 lettera a) dello Schema Tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", l'efficacia dello Schema tipo deve decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione eventualmente incamerata ai sensi dell'Art. 123 del D.P.R. n. 207/10.

ART. 12 - CONTRATTO

Si procederà alla redazione del contratto d'appalto, ai sensi del regolamento comunale per la disciplina dei Contratti. Restano ferme le norme del presente Capitolato.

ART. 13 - DIREZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DA PARTE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica degli interventi a persona competente che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica; il nominativo di detta persona dovrà essere comunicato all'Amministrazione Appaltante all'atto di presentazione dell'offerta.

ART. 14 - VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELL'APPALTO

Le varianti in corso d'opera sono ammesse nel rispetto delle condizioni di cui all'Art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ed in applicazione dell'Art. 161, del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 15 – NUOVI PREZZI

In caso interventi particolarmente costosi o per l'esecuzione di lavorazioni non comprese nell'elenco prezzi di cui al presente capitolato, l'Appaltatore dovrà preventivamente concordare il prezzo con la Direzione Lavori e predisporre un Verbale Nuovi Prezzi.

Là dove la varietà e la specificità dei materiali necessari ne dia la possibilità, i nuovi prezzi verranno formati in base al listino dei fornitori applicando eventuali sconti.

ART. 16 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dall'Amministrazione Appaltante siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive e gli oneri connessi allo svolgimento degli interventi siano più gravosi di quelli previsti nel presente appalto, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, essa dovrà presentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale gli interventi sono stati disposti.

ART. 17 - PERSONALE DELL'IMPRESA

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori dovrà comunicare il nome e la qualifica del personale che opera sul territorio comunale e trasmettere all'Ufficio Tecnico almeno un numero di telefono cellulare da dare in dotazione ad almeno un operatore presente sul luogo.

ART. 18 - PIANO DELLE MISURE DI PROTEZIONE FISICA DEI LAVORATORI

Come da normativa vigente, l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori.

Il coordinamento del piano spetta all'Appaltatore.

Il piano delle misure di protezione fisica dei lavoratori dovrà essere verificato ed approvato da parte dell'Amministrazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori.

Il piano deve contenere almeno i seguenti dati:

- a) l'identificazione dell'impresa e dei responsabili della sicurezza;
- b) la descrizione delle lavorazioni per singole fasi;
- c) l'organizzazione dei lavori;
- d) le attrezzature e le macchine necessarie alla realizzazione dei lavori;
- e) le modalità operative;
- f) le misure di protezione collettive e individuali.

ART. 19 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie ed a quelle specificate nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi di cui al presente Capitolato.

- a) Tutte le spese di contratto, come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente all'appalto.
- b) La spesa per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e di terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'Impresa appaltatrice con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione Appaltante quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza.
- c) Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto;
- d) Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dagli interventi.
- e) Il risarcimento dei danni di ogni genere ai sensi delle norme vigenti.
- f) L'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Amministrazione Appaltante, in attesa della posa in opera e quindi, ultimati gli interventi, l'onere di trasportare i materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dall'Amministrazione Appaltante.
- g) L'obbligo e l'onere di concordare con l'Ufficio Polizia Locale eventuali occupazioni di sedi stradali sia parziali che tali da impedire la circolazione.
- h) L'obbligo di garantire gli interventi d'urgenza che si rendessero indispensabili per la tutela della incolumità pubblica.
- i) Le spese di raccolta, allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta.
- j) L'onere di seguire le disposizioni del piano delle misure di protezione fisica dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà presentare la Relazione sulla Valutazione dei rischi della propria impresa.

Quando l'appaltatore non adempia a tutti gli obblighi sopra previsti, l'Amministrazione Appaltante – previo avviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica – provvederà direttamente a sostenere la spesa necessaria, disponendo successivamente l'addebito a carico dell'Appaltatore. Sarà applicata inoltre una penale pari al 10% sull'importo degli interventi derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso gli interventi stessi vengano fatti eseguire d'ufficio dall'Amministrazione Appaltante.

Tale penale sarà ridotta al 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il tempo fissato nell'atto di notifica.

ART. 20 - RINVENIMENTI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco ed archeologico che si rinvenissero negli interventi, spettano all'Amministrazione Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso all'Amministrazione Appaltante per le opportune disposizioni. L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere o alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo gli interventi stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Amministrazione Appaltante, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dalla legge.

ART. 21 - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO E PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore organizzerà il lavoro nel modo che concorderà con l'Amministrazione Appaltante e conformemente al presente Capitolato, nonché al proprio Piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori, per renderlo perfettamente compiuto nel termine contrattuale. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Amministrazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

L'Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato intervento entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione di altri interventi od alla consegna di particolari forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 22 - INIZIO DEI LAVORI

La stazione appaltante ha facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, commi 1 e 4, del regolamento generale; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

ART. 24 - ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEGLI INTERVENTI

La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione del lavoro stesso, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e realizzazione dell'opera appaltata a corpo secondo le regole dell'arte.

L'eventuale lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità per l'applicazione del presente articolo, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza dovranno essere conteggiati in quota parte proporzionale a quanto eseguito. L'importo di detti oneri comprende ogni opera, anche propedeutica, atta a garantire sicurezza, comfort e continuità dei servizi sanitari in qualsiasi modo interferenti con l'attività del cantiere.

ART. 25 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Appaltatore risponderà del danno che provenisse dalla stipulazione di un nuovo contratto e dall'esecuzione d'ufficio dei predetti interventi. Per tale danno l'Amministrazione Appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo all'Appaltatore.

L'Amm. Appaltante si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 e segg. del Codice Civile a tutto danno e rischio dell'Appaltatore contraente, qualora si verificano ritardi nell'esecuzione dei lavori urgenti in misura superiore a 5 giorni. Quando nel corso del contratto l'Amm. Appaltante accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, è tenuto a fissare un congruo termine entro il quale l'Appaltatore si deve conformare; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.

La risoluzione opera per ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore.

L'Amm. Appaltante inoltre si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o procedere all'esecuzione d'ufficio nei seguenti casi:

1. per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali;
2. per indisponibilità ad eseguire le lavorazioni del progetto o di quelle in variante;
3. per utilizzo di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione ai lavori da eseguire;
4. per cessione in toto del contratto;
5. nel caso in cui non venga sostituita la Direzione Tecnica dell'Appaltatore che manifesti incapacità o inadeguatezza nella conduzione dei lavori segnalata per iscritto dalla Direzione Lavori;
6. sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante per un reato contro la pubblica Amministrazione;
7. accumulazione penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto;

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore deve impegnarsi a consegnare all'Amministrazione gli spazi, gli impianti, e tutti i documenti aggiornati relativi alla gestione amministrativa/contabile/tecnico/manutentiva di propria competenza entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione.

Fino alla definizione di ogni pendenza con l'Appaltatore, l'Amministrazione Appaltante trattiene in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Appaltatore stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile con preavviso scritto di 60 giorni.

Il compenso sulla parte non eseguita è pari al 10% della differenza tra l'80% dell'importo contrattuale e l'ammontare netto dei lavori eseguiti. Quando sia stato raggiunto l'80% dell'importo contrattuale, il contratto si intende adempiuto.

ART. 26 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare durante lo svolgimento dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai. Rimane stabilito che l'Appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dalla normativa vigente.

ART. 27 - PAGAMENTI IN ACCONTO E SALDO

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, raggiungano un importo non inferiore al 30% dell'importo di contratto.

A tal fine, il direttore dei lavori redige uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora, al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi.

La liquidazione delle fatture potrà avvenire previa acquisizione da parte della Amministrazione Comunale del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, che attesti il regolare versamento dei contributi.

I pagamenti avverranno con un termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della fattura. Si precisa che per pagamento si intende la data di emissione del mandato (ordinativo di pagamento).

I pagamenti saranno effettuati su conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136, i cui estremi identificativi dovranno essere comunicati alla stazione appaltante entro 7 giorni dalla loro accensione, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su essi.

ART. 28 - PENALI

Per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'effettivo inizio dei lavori, ordinato ai sensi dell'Art. 22, o dell'ultimazione degli stessi, sarà applicata una penale pari ad **€ 50,00 (euro cinquanta e zero centesimi)** dell'importo netto contrattuale. Oltre ad una penale comprendente le spese derivanti dal prolungamento della Direzione Lavori, pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.

1. L'Appaltatore è tenuto a dare, per iscritto, tempestiva comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori alla Direzione Lavori, che disporrà i relativi accertamenti in contraddittorio, e provvederà alla redazione dell'apposito verbale.
2. Il superamento nelle penali del limite del 10% dell'ammontare dell'Appalto, da facoltà all'Amministrazione appaltante di dichiarare unilateralmente risolto il contratto per inadempienza dell'Appaltatore.

Resta salvo il diritto dell'Amministrazione appaltante al risarcimento degli eventuali maggiori danni, che dal ritardo dell'Appaltatore dovessero derivare.

ART. 29 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Entro tre mesi dal termine dell'appalto, in presenza di specifica contabilità, verrà redatto il Certificato di Regolare Esecuzione.

ART. 30 - INDICAZIONI DELLE PERSONE AUTORIZZATE AD EFFETTUARE LE RISCOSSIONI

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto o a saldo saranno quelle indicate con atto scritto dell'Appaltatore.

ART. 31 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie e questioni in genere che dovessero insorgere tra le parti, sia durante l'appalto, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, amministrativa, ecc.) in relazione a

tutto quanto previsto dal presente Capitolato sono, nessuna esclusa né eccettuata, deferite ad un Collegio arbitrale composto di tre arbitri amichevoli compositori, uno designato dall'Amm. Appaltante, uno dall'Appaltatore ed un terzo di comune accordo tra le parti, in difetto dal Presidente del Tribunale competente per territorio. Con tale modalità si rinuncia alle vie legali.

La parte che richiede l'arbitrato designerà il proprio arbitro con l'atto di richiesta e comunque non oltre il decimo giorno dalla data dell'atto stesso. Nel successivo termine di dieci giorni dalla nomina del primo deve designarsi il secondo arbitro di parte. Trascorso infruttuosamente tale termine il Presidente del Tribunale competente provvederà alla nomina dell'arbitro per la parte negligente.

Il collegio deve presentare il proprio lodo nel termine di 90 gg. dalla data di costituzione, la quale deve avvenire entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di nomina del terzo arbitro. Il pagamento delle spese di arbitrato rimane a carico della parte soccombente, salvo diverse decisioni del Collegio medesimo.

ART. 32 - ASSICURAZIONI – RESPONSABILITA'

L'Appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante dimostrazione della stipula di una polizza assicurativa che la tenga indenne da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di ultimazione degli stessi.

I massimali minimi dovranno essere:

€ 3.000.000,00 - per danni alle persone;

€ 1.000.000,00 - per danni alle cose;

La polizza assicurativa dovrà essere depositata all'atto della firma del contratto, presso l'Amministrazione Comunale.

Qualora non si proceda con la stipula del contratto, l'appaltatore dovrà depositare copia conforme della polizza assicurativa suddetta, presso l'Amministrazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori.

ART. 34 - OBBLIGHI DIVERSI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DELLA AMMINISTRAZIONE APPALTANTE

L'Appaltatore ha i seguenti obblighi:

1. Comunicare all'Amministrazione Appaltante tutte le notizie relative all'impiego della manodopera e tutti i dati che l'Amministrazione ritenga opportuno raccogliere a fini statistici;
2. Informare all'inizio degli interventi l'Ufficio Tecnico, sui propri dipendenti;

In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi integrativi locali nonché nelle leggi e nei regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione ed assistenza dei lavoratori, l'Amministrazione Appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le maggiori responsabilità dell'Appaltatore, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato l'adempimento di tali obblighi.

ART. 35 - PROPRIETA' DEI DATI

Tutti i dati derivanti dallo svolgimento dei lavori sono di esclusiva proprietà dell'Ente Appaltante
